

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI

RICHIESTA DI GRAZIA

ai sensi dell'art 87 della Costituzione

Il/la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

nato/a a..... il.....

in qualità di detenuto/a attualmente presso la casa circondariale / casa di reclusione di

.....

oppure

Il/ la sottoscritto/a (nome)

(cognome)

nato/a a..... il.....

in qualità di del /della

detenuto/a (nome) (cognome)

.....

nato/a a..... il.....

attualmente presso la casa circondariale / casa di reclusione di

.....

e in espiatione della pena detentiva complessivamente di anni.....

..... inflitta con la sentenza

n..... pronunciata dal

in data nel procedimento penale n. e

divenuta irrevocabile in data

PREMESSO

1. L'art 87 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica *può concedere la grazia e commutare le pene.*

2. In ordine alla procedura per la presentazione e decisione della domanda di grazia, l'art 681 c.p.p. dispone che "1. *La domanda di grazia (c.p. 174), diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto (c.p. 307 comma 4) o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al Ministro di Giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza (677 c.p.p.) il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'art 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. (...) 4 (...) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero (655 c.p.p.) presso il giudice indicato nell'art 665 ne cura l'esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti*".

*

PREMESSO ALTRESI'

3. Gli articoli 2,3,27 e 32 della Costituzione e l'articolo 117 della Costituzione in riferimento all'art. 3 CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (*sentenza Torregiani*) garantiscono il diritto alla dignità umana di ogni individuo e che l'esecuzione della pena avvenga con la finalità della rieducazione.
4. L'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impone il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, come principio che rappresenta un elemento portante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
5. Il sottoscritto si rivolge all'attenzione del Presidente della Repubblica e del Magistrato di Sorveglianza, che riceve la presente istanza ai sensi dell'art. 681 c. 2 c.p.p., in quanto nel caso concreto è in esecuzione una pena detentiva con modalità disumane o degradanti equiparabili alla tortura, essendo che le modalità di detenzione non garantiscono i criteri di spazio entro i limiti del divieto di tortura e violano i diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della dignità umana, finalità rieducativa della pena e salute psico-fisica.
6. A questo proposito il sovraffollamento rispetto alla metratura calpestable della cella nel caso concreto comporta che la detenzione viene degradata a trattamento inumano, rispetto allo spazio minimo previsto dalla nota *sentenza Torregiani* della Corte EDU, che a pag 16 osserva "Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence des mobiliers dans les cellules". Il criterio dello spazio è infatti stato dalla Corte di Strasburgo utilizzato per individuare la ricorrenza del trattamento inumano o degradante nelle condizioni del sovraffollamento carcerario.
7. Secondo una lettura costituzionalmente orientata della pena, come previsto dall'art. 27 della Costituzione, il divieto di trattamenti inumani o degradanti attiene alla previsione per cui una pena "non può" consistere in trattamenti contrari al senso di umanità senza diventare illegale; pertanto una pena inumana è una *non pena*, con la conseguenza che andrebbe agevolata la fuoriuscita dal carcere con il rinvio dell'esecuzione anche in via facoltativa e con l'accesso alle misure alternative.
8. L'attuale condizione del detenuto, nel cui interesse è presentata la domanda di grazia, integra la violazione del suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e a poter eseguire la pena con la finalità rieducativa (art 27 Cost e 3 CEDU), nonché del suo diritto alla salute (art 32 Cost).
9. Nel caso concreto la condizione di detenzione è una vera e propria *non pena* in quanto viola il diritto a che sia *effettiva* la finalità rieducativa prevista dall'art. 27 della Costituzione, diventando al contrario un impedimento al percorso trattamentale individualizzato come richiesto dall'ordinamento.

10. Il concetto di salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) corrisponde a *“uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente all'assenza di malattia o infermità”* (Preambolo alla costituzione dell'OMS, Conferenza Internazionale della Sanità, New York il 19-22 giugno 1946). Non solo, il diritto alla salute è riconosciuto in numerosi strumenti internazionali tra cui la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani (art.25) e la Carta sociale europea. Il diritto alla salute non è il diritto a essere in salute, bensì il diritto ad avere a disposizione strutture, materiali e condizioni di vita appropriata che sono necessarie per conservare il miglior stato di salute possibile. Quindi il diritto alla salute previsto dall'art 32 della Costituzione comprende anche le condizioni che determinano lo stato di salute, ovvero l'accesso all'acqua potabile sicura, cibo adeguato, corretta igiene e corrette condizioni abitative. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la salute mentale dei detenuti è strettamente collegata con le condizioni del sovraffollamento e con la mancanza dei servizi. La attuale condizione di sovraffollamento nel carcere, in cui si sta eseguendo la presente pena, viola grandemente il diritto alla salute della persona detenuta, nel cui interesse è chiesta la grazia.
11. Non solo, sussiste nel caso concreto anche la violazione dell'art 2 della Costituzione nell'esecuzione della pena che riguarda la presente richiesta di grazia, in quanto le condizioni gravi dovute al sovraffollamento nella maggior parte delle celle del carcere in argomento elidono quotidianamente e senza sosta la dignità umana, che è imprescindibile presupposto dell'esecuzione conforme al dettato dell'art. 27 della Costituzione.
12. L'art 3 CEDU impone allo Stato membro di assicurare condizioni di detenzione compatibili con la tutela della dignità umana, al fine di impedire che siano provocati al detenuto sconforto e malessere di intensità tale da eccedere l'evitabile livello di sofferenza legato alla detenzione. E' dunque anche violato nel caso di specie l'art 117 della Costituzione, che impone al nostro legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, anche considerato il valore della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo e l'adesione alla CEDU.
13. La richiesta della grazia come atto di clemenza è nell'ordinamento, per il detenuto che sta eseguendo la presente pena, l'unica via di uscita dalla condizione di illegalità costituzionale della detenzione. Infatti, non esiste nell'ordinamento uno strumento di tutela in sede giurisdizionale, che consenta al detenuto, nel cui interesse qui si sta chiedendo l'atto di clemenza, di interrompere il protrarsi della condizione di illegalità costituzionale della detenzione contraria agli artt. 2, 3, 27 e 32 e 117 della Costituzione a fronte di condizioni inumane e degradanti, salvo che non sia sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art 147 c.p., a fronte del giudicato costituzionale della sentenza 279/2013 intervenuta in seguito al tentativo dei Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano di innestare nell'art. 147 c.p. uno strumento giurisdizionale, ritenuto dai rimettenti indispensabile a ricondurre nell'alveo di legalità costituzionale l'esecuzione della pena in presenza di condizioni detentive, che si risolvano in trattamenti inumani e degradanti.
14. Del resto, con la sentenza n. 279/2013 la Corte Costituzionale aveva precisato che: *“nel dichiarare l'inammissibilità questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”,* facendo chiaramente riferimento allo *“strumento normativo occorrente per impedire il trattamento detentivo contrario al senso di umanità in violazione dagli articoli 27 comma terzo e 117 comma primo Cost. in relazione all'art 3 CEDU”* e al *“rispetto delle priorità di valutazione del legislatore”*. L'atto di clemenza richiesto con questa domanda di grazia è indispensabile per rimuovere la condizione di illegalità costituzionale dell'esecuzione in relazione alla presente pena. La concessione della grazia in questo caso manifesta la sua *natura legislativa*, in quanto configura una singolare eccezione all'efficacia delle norme di legge sull'esecuzione delle sentenze penali di condanna, come

- provvedimento individuale che agisce sull'esecuzione della pena, nei confronti di un singolo detenuto, per interrompere la condizione di esecuzione della sua pena divenuta inumana.
15. D'altro canto anche il Consiglio d'Europa si è già pronunciato (Raccomandazione R 2006) osservando che *"la mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive lesive dei diritti dell'uomo"*: quindi, gli Stati membri non hanno solo il dovere di evitare i trattamenti inumani in carcere, bensì anche quello positivo di intervenire per garantire che il detenuto non vi sia assoggettato.
16. Il 18 marzo 2024 il Presidente della Repubblica, incontrando i rappresentanti della polizia penitenziaria al Quirinale, ha rinnovato l'allarme sulle condizioni delle carceri, ricordando che *"È indispensabile che si affronti sollecitamente questo aspetto. Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra che servono interventi urgenti. È importante ed indispensabile affrontare il problema immediatamente e con urgenza. Tutto questo va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto di chi negli istituti carceri è detenuto e per chi vi lavora"*.
17. Ancora più recentemente, il 24 luglio 2024, il Presidente della Repubblica è intervenuto durante la cerimonia del "Ventaglio", nuovamente ricordando che *"Vi è un tema che sempre più richiede attenzione: quello della situazione nelle carceri. Basta ricordare le decine di suicidi. In poco più di sei mesi, quest'anno"* e ancora *"Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile, qual è, e deve essere, l'Italia."*
18. La Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 ha stabilito che l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie e serve *"a temperare il rigorismo dell'applicazione pura e semplice della legge penale favorendo l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale"*. Le degradate condizioni igienico sanitarie e di grave sovraffollamento dell'Istituto penitenziario, in cui è in esecuzione la presente pena, dimostrano nel caso concreto il trattamento inumano o degradante e la necessità e urgenza dell'intervento di clemenza, in questa sede richiesto al Presidente della Repubblica per interrompere l'esecuzione della pena in condizioni di illegalità costituzionale. Le condizioni inumane o degradanti possono essere così descritte nella situazione che riguarda il presente caso:
- il/la detenuto/a è costretto/a a soggiornare all'interno della camera detentiva in violazione degli spazi minimi stabiliti dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 8 gennaio 2013, *Torreggiani vs Italia*;
 - le condizioni igieniche e sanitarie, in cui si trova il/la detenuto/a, sono tali che non è possibile garantire i requisiti minimi di sopravvivenza, sia per le temperature elevate nel periodo estivo che rendono invivibile la detenzione, sia per la mancanza o eccessiva limitazione di acqua e/o di illuminazione e di ventilazione sufficienti, così da determinarsi una grave violazione del diritto fondamentale alla salute del sottoscritto istante, essendo maggiormente esposto al proliferarsi di patologie contagiose legate alla scarsa igiene e salubrità degli ambienti ancora più evidente nelle condizioni di sovraffollamento;
 - il protrarsi dello stato di detenzione, nelle condizioni di fatto e in concreto fin qui descritte, costituisce un trattamento contrario al senso di umanità come sancito dall'art. 27 Cost. e dall'art. 3 CEDU, in quanto provochi una costante, permanente, ulteriore e non dovuta condizione di sofferenza fisica e psichica che si risolve in una vera e propria tortura, aggravata dalla cosciente consapevolezza dell'assenza di interventi che garantiscano la fuoriuscita del/della detenuto/a a tutela dei diritti di dignità umana e di salute;
 - le attuali condizioni di detenzione rappresentate con la presente istanza appaiono certamente in contrasto con l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che espressamente prevede il divieto trattamenti inumani o degradanti;

*

IN CONCLUSIONE

Si chiede al Presidente della Repubblica, per le ragioni fin qui esposte, l'accoglimento della **domanda di grazia ai sensi dell'art 87 della Costituzione** come atto di clemenza per interrompere le condizioni di detenzione descritte e dello stato di illegalità costituzionale, in cui è in esecuzione la presente pena detentiva divenuta inumana, in ragione della violazione degli articoli 2,3,27,32 e 117 della Costituzione, tutti posti a tutela della dignità umana e dei diritti alla finalità rieducativa della pena e alla salute fisica e mentale, e in ragione della violazione del divieto di sottoporre il detenuto a trattamenti inumani o degradanti previsto dall'art 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. In via di estremo subordine **ai sensi degli artt. 87 e 174 della Costituzione**, si chiede al Presidente della Repubblica che **la grazia sia concessa anche parzialmente o con pena commutata**, anche al fine di dare attuazione effettiva alla finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27 della Costituzione, che nelle condizioni di detenzione con cui si sta svolgendo la presente pena non è garantita.

(luogo) il (data)

In fede.

(FIRMA della persona detenuta o di chi chiede la grazia per conto del detenuto)

AVVERTENZE:

- a) La domanda di grazia può essere presentata dal detenuto o dai prossimi congiunti. Ai fini della ammissibilità della domanda di grazia, si definiscono per legge "prossimi congiunti" certamente gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli zii e i nipoti.
- b) Se la domanda di grazia è presentata (e dunque sottoscritta) da persona diversa dal detenuto si consiglia di allegare la copia del documento di identità.